



**COMUNE DI BOVA MARINA**  
**CITTA' METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA**

DECRETO

N. 04

06/03/2024

OGGETTO:

**NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
E CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
(E.Q.), AI SENSI DELL'ART. 16 DEL CCNL 16.11.2022 E ART. 50 DEL  
DLGS N. 267/2000.**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), che testualmente recita: «*Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali*»;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che, in applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e funzioni di gestione, attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi nonché tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Visto** l'art. 109, comma 2, del predetto decreto legislativo a norma del quale «*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*»;

**Visto** il CCNL del Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 21.5.2018;

**Visto** il vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DEL CCNL DEL 21/05/2018 FUNZIONI LOCALI, approvato con delibera di G.C. n. 32 del 29/03/2021;

**Visti:**

- l'art. 12 del CCNL 16.11.2022 che introduce il nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;
  - Area degli Operatori esperti;
  - Area degli Istruttori;
  - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- la tabella di trasposizione automatica dal precedente al nuovo sistema di classificazione automatica del personale del Comparto Funzioni Locali (tabella B allegata al CCNL 16.11.2022);
  - il comma 2 del predetto art. 12 secondo il quale «*al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ"*»;

**Preso atto che**, ai sensi del co. 3 del medesimo art. 16 del CCNL 16.11.2022 «*Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. ...*»;

**Visti i** commi 2 e 3 dell'articolo 19 del CCNL 16.11.2022 che prevedono testualmente:

- comma 2: «*Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali*»;
- comma 3: «*I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito*»;

**Preso atto che** non esistono all'interno dell'Ente disponibilità e competenze specifiche;

**Considerato** che il posto dell'Area dei Funzionari e delle E.Q. previsto nell'attuale dotazione organica – Settore Amministrativo – risulta vacante;

**Preso atto** dei mutamenti organizzativi avvenuti all'interno dell'Ente in seguito al completamento delle procedure relative alle progressioni verticali;

**Rilevato** che, alla data odierna, all'interno del settore amministrativo risulta incardinata solo una dipendente appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C);

**Ritenuto** di dover garantire la continuità operativa degli Uffici amministrativi, procedendo alla nomina di un Responsabile nel pieno rispetto di norme di leggi, regolamenti e istituti contrattuali;

**Verificati** i requisiti culturali, le attitudini, la capacità professionale e l'esperienza acquisita dalla dott.ssa Francesca Petrulli, dipendente a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di questo Ente, inquadrata nell'area degli istruttori, profilo professionale di istruttore amministrativo, in forza al Settore I Amministrativo e in possesso di specifica competenza in materia;

**Precisato** che, in applicazione della disciplina contrattuale sopra richiamata, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell'Ente è anche titolare di Elevata Qualificazione secondo la disciplina dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022 che dispone: « *negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL*» e che allo stesso deve essere necessariamente riconosciuta la posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato;

**Ricordato** che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Settore, titolari di E.Q., mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Visti** i commi da 1 a 3 dell'articolo 17 del CCNL 16.11.2022 che prevedono testualmente:

(comma 1): «*il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario*»;

(comma 2): «*l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento*»;

(comma 3): «*Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità*»;

**Dato atto che:**

- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- gli enti destinano alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- la contrattazione di settore;
- i vigenti regolamenti comunali,

## DECRETA

- 1. di nominare**, ai sensi dell'art. 19, commi 2 del CCNL 16.11.2022, **Responsabile del Settore Amministrativo**, la dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato dott.ssa Francesca Petrulli, inquadrata nell'area degli istruttori, profilo professionale di Istruttore amministrativo, per la durata di un anno, salvo proroga;
- 2. di conferire** al Responsabile così individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL del comparto "Funzioni Locali" 16.11.2022, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.), che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), del CCNL 16.11.2022, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nonché le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e i compiti e le responsabilità previsti dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalle norme dei contratti collettivi relativi all'area delle posizioni organizzative, revocando ogni precedente nomina in seguito agli intervenuti mutamenti organizzativi dell'Ente;
- 3. di dare atto che** per il conferimento dell'incarico suddetto, al Responsabile di Settore compete il trattamento accessorio composto dalla retribuzione di posizione, da erogare in tredici mensilità, e dalla retribuzione di risultato nella misura determinata secondo le disposizioni in vigore nell'Ente, nel rispetto delle previsioni contrattuali e compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed i vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente in materia;
- 4. di dare atto che** le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario e ogni altro ulteriore compenso collegato all'espletamento di incarichi o progetti collegati alla titolarità dell'ufficio e alla posizione organizzativa attribuita;
- 5. di corrispondere** alla stessa dipendente per le funzioni di responsabile del settore Amministrativo l'indennità di posizione nella misura annua di **euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00)**;
- 6. di precisare** che l'indennità di risultato è erogata a seguito della valutazione del Nucleo di valutazione sulla base degli obiettivi assegnati mediante PEG – Piano della Performance approvato dalla Giunta comunale, tenuto conto del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa;

7. **di dare atto** che l'incarico conferito con il presente decreto potrà essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati da regolamenti o Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente;
  
8. **di dare atto** della insussistenza, nei confronti della suddetta incaricata, di cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nella PA, come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 39/2013.

Si dispone che il presente decreto sia:

- notificato al Responsabile di Settore in caricato e alla dott.ssa Marianna Spataro;
- trasmesso all'Ufficio Personale, al Segretario Comunale e al Nucleo di Valutazione;
- pubblicato all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Posizioni organizzative", unitamente al *curriculum vitae* e alla dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

Bova Marina, li 06/03/2024



Il Sindaco

(On. Saverio Zavettieri)

*Saverio Zavettieri*